

Codice A1821A

D.D. 12 novembre 2025, n. 2204

L.r. 15/2028. DGR n. 8-1772/2025/XII. Approvazione schema Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - in materia di incendi boschivi. Impegno di spesa, per il biennio 2026 e 2027 di euro 400.000,00/anno di cui euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 144351/2026 ed euro 100.000,00 sul capitolo di spesa n. 151003 /2026..



ATTO DD 2204/A1800A/2025

DEL 12/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: L.r. 15/2028. DGR n. 8-1772/2025/XII. Approvazione schema Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - in materia di incendi boschivi. Impegno di spesa, per il biennio 2026 e 2027 di euro 400.000,00/anno di cui euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 144351/2026 ed euro 100.000,00 sul capitolo di spesa n. 151003 /2026 e di euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 144351/2027 ed euro 100.000,00, sul capitolo di spesa 151003/2027, per un totale complessivo di euro 800.000,00.

Premessi:

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;

la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “legge-quadro in materia di incendi boschivi”, la quale, all’art. 7, prevede che le Regioni, per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di Accordi di programma;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento agli articoli 9 e 18, e s.m.i.;

l’Accordo quadro nazionale (di seguito AQN) regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, approvato dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 4 maggio 2017 repertorio n. 62/CSR; il decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile, il quale prevede all'art. 11, comma 1 lettera m) che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: (...) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177";

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, "Codice della Protezione Civile";

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020 "Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

il decreto legge 8 settembre 2021 n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

la legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"

la legge regionale 4 ottobre 2018 n. 15 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" e specificamente l'art. 2 laddove: "La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di specifici accordi o convenzioni in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e s.m.i., della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

la Deliberazione di giunta regionale n. 10-2996 del 19.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2021-2025, aggiornato con Deliberazione di giunta regionale n. 12-5791 del 13 ottobre 2022 e con Deliberazione di giunta regionale n. 635 del 23 dicembre 2024;

la Deliberazione di giunta regionale n. 11-4162 del 26 novembre 2021, con la quale sono state approvate le Procedure operative antincendi boschivi;

Richiamato

l'Accordo Rep. 19/2024, tra la Regione Piemonte ed i Vigili del Fuoco, in materia di incendi boschivi, approvato con Deliberazione di giunta regionale n. 14-7614/2023/XI, con validità 2024 e 2025, il quale ha individuato i Vigili del Fuoco, quale componente istituzionale incaricata:

- della gestione e coordinamento tecnico operativo della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353);

- del coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra, nonché la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi (DOS) attraverso l'impiego di mezzi statali e regionali;

che detto Accordo Rep. n. 19/2024 perde la sua efficacia il 31 dicembre 2025;

Considerato che:

con Deliberazione di giunta regionale n. 8-1772/2025/XI del 3 novembre 2025 è stato deciso:

- di approvare gli indirizzi per addivenire alla sottoscrizione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'Interno, di un nuovo Accordo, per il biennio 2026-2027, poiché risulta necessario proseguire l'efficace collaborazione di lotta attiva agli incendi boschivi, a tutela del patrimonio boschivo, della pubblica incolumità e del tessuto economico e sociale delle zone interessate, destinando a tale fine la somma di Euro 400.000,00 annui;
- di demandare al Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'approvazione e la sottoscrizione del sopra citato Accordo, nel rispetto degli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della DGR n. 8-1772/2025/XI del 3 novembre 2025;

Dato atto che:

la Deliberazione di giunta regionale n. 8-1772/2025/XI del 3 novembre 2025 prevede, quale contributo al Corpo nazionale Vigili del Fuoco per le attività sopra descritte, un importo annuale pari ad Euro 400.000,00 per ciascun anno del biennio 2026-2027, per un totale complessivo di versamenti al termine del biennio di Euro 800.000,00;

detti importi trovano copertura nell'ambito della Legge regionale 24 aprile 2025, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ; Missione 11, Programma 11.01;

Ritenuto necessario pertanto:

approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in materia di incendi boschivi, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

impegnare a favore del Corpo nazionale Vigili del Fuoco (Codice beneficiario n. 343167), la somma di euro 400.000,00/anno, per il biennio 2026 e 2027, per un totale complessivo di euro 800.000,00, e specificamente:

- euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 144351/2026
- euro 100.000,00 sul capitolo di spesa n.151003/2026
- euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 144351/2027
- euro 100.000,00, sul capitolo di spesa n. 151003/2027
-

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25/01/2024;

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

visto quanto sopra premesso e considerato;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/08;
- L. R. 38/94 e s.m.i.;
- L.R. 7/2001;
- L.R. 7/2003;
- L.R. 15/2018;
- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n.12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 'Bilancio di previsione finanziario 2025-2027'. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027";
- D.G.R. 38-1162 del 26 maggio 2025 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle";
- legge regionale n. 16/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR 5-1482 del 08/8/2025 - Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2026 n. 16. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

1) di dare atto della necessità di proseguire l'efficace collaborazione con i Vigili del fuoco, per

quanto riguarda la lotta attiva agli incendi boschivi, a tutela del patrimonio boschivo, della pubblica incolumità e del tessuto economico e sociale delle zone interessate, per gli anni 2026 e 2027, destinando a tale fine la somma di Euro 400.000,00/anno, per un totale di Euro 800.000,00;

2) di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero dell'Interno - dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in materia di incendi boschivi, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto della sussistenza della copertura finanziaria conseguente alla assegnazione disposta sui pertinenti capitoli di bilancio :

- euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 144351/2026
- euro 100.000,00 sul capitolo di spesa n.151003/2026
- euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 144351/2027
- euro 100.000,00, sul capitolo di spesa n. 151003/2027

4) di impegnare pertanto a favore del Corpo nazionale Vigili del Fuoco (Codice beneficiario n. 343167), la somma di euro 400.000,00/anno, per il biennio 2026 e 2027, per un totale complessivo di euro 800.000,00, e specificamente:

- euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 144351/2026
- euro 100.000,00 sul capitolo di spesa n.151003/2026
- euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 144351/2027
- euro 100.000,00, sul capitolo di spesa n. 151003/2027

•
del bilancio gestionale di previsione finanziario 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A, elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

5) di stabilire che la liquidazione del contributo verrà erogata - ogni anno - secondo le modalità previste dall'Accordo allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

6) di stabilire che l'erogazione del contributo sarà effettuata subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa;

7) di demandare al Settore Protezione civile i provvedimenti attuativi derivanti dall'allegato schema di Accordo.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL MINISTERO DELL'INTERNO –
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE (DENOMINATO “ACCORDO DI PROGRAMMA” AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
D.LGS. 177/2016) IN MATERIA DI LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

TRA

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata, per gli aspetti di competenza, dal Direttore competente della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Ing. Bruno IFRIGERIO;

E

il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (C.F. 80219290584) rappresentato, per gli aspetti di competenza, dal Prefetto di Torino Dott. Donato Giovanni CAFAGNA e dal Direttore Regionale VVF del Piemonte Dott. Ing. Alessandro PAOLA;

VISTI

il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, introduttivo del Codice della Protezione Civile;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento agli articoli 9 e 18, e s.m.i.;

l'art. 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e gli artt. 1, comma 1 lett. “a” e “b”, 2, comma 1 lett. “a”, “b” e “c” del relativo allegato I.1, “Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti”;

la legge 7 agosto 2012, n. 131, “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa”;

il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252”;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2007)”, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 439;

il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “Legge - quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i.;

il decreto legge 8 settembre 2021 n. 120 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

la legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

la legge 8 agosto 1995, n. 339 e s.m.i., recante “Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”;

la legge 10 agosto 2000, n. 246, “potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 17;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i., di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 15;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, “Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353”;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, con particolare riferimento all’articolo 84;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e s.m.i., “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

il decreto del Ministro dell’Interno 12 gennaio 2018, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, istitutivo del servizio antincendio boschivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

l’Accordo quadro nazionale (di seguito AQN) regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, approvato dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 4 maggio 2017 repertorio n. 62/CSR;

l'articolo 3 del decreto legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 339, che prevede la possibilità per il del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di stipulare con le regioni convenzioni per l'utilizzo di personale e mezzi per fronteggiare incendi boschivi sul territorio nazionale;

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020 "Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi";

il protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sottoscritto in data 5 aprile 2017;

il protocollo d'intesa per le attività di antincendio boschivo per le aree protette statali tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 9 luglio 2018;

la legge regionale del Piemonte 4 ottobre 2018 n. 15 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (di seguito Piano), di cui alla legge regionale 4 ottobre 2018 n. 15, articolo 1, comma 4, lettera b);

le Procedure operative, approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 11-4162 del 26 novembre 2021 ed inserite tra gli Allegati del Piano regionale;

la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. nr: 28652 - del 07/10/2025, con la quale viene approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'impiego di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali, di cui alla legge 353/2000;

la Deliberazione di Giunta regionale del 3 novembre 2025 n. 8-1772/2025/XII: Legge n. 353/2000. Legge regionale n. 15/2018. Indirizzi per la prosecuzione, biennio 2026-2027, della collaborazione con il Ministero dell'Interno, Dipartimento "dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile", in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Spesa complessiva euro 800.000,00;

la Determinazione dirigenziale n.che approva lo schema di accordo di programma (di seguito accordo) tra la Regione Piemonte e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'impiego di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali, di cui alla legge 353/2000 e impegna le risorse necessarie;

PRESO ATTO CHE

in applicazione dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Ministro dell'Interno, con decreto ministeriale 15 luglio 2009 ha conferito, in via generale, delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, in materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali;

è essenziale, ai fini della sicurezza collettiva, proseguire la collaborazione prevista dalla normativa statale in materia di incendi boschivi, di cui in premessa, in relazione al principio costituzionale di tutela del patrimonio paesaggistico, naturalistico ed ambientale.

PREMESSO CHE

l'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e s.m.i. prevede che, ferme restando le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma;

b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);

c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

CONSIDERATO CHE

la Regione Piemonte ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione alla diffusione dei rischi presenti nella regione attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di una efficace azione di lotta attiva agli incendi boschivi, a tutela del patrimonio boschivo, della pubblica incolumità e del tessuto economico e sociale delle zone interessate;

la Regione Piemonte nel quadro di un concorso nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi riconosce il valore dell'apporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale istituzione dello Stato di cui all'articolo 7 della legge 353/2000;

la Regione Piemonte ritiene necessario l'apporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella lotta attiva agli incendi boschivi, nello specifico per quanto concerne la gestione ed il coordinamento tecnico operativo della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), il coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra, come meglio specificato nell'art.5, nonché la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi, attraverso l'impiego di mezzi statali e regionali;

la Regione Piemonte per l'attività di concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi, nonché per la sua partecipazione al Sistema AIB regionale intende riconoscere, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, un contributo al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo che ha come finalità lo sviluppo dei rapporti tra la Regione Piemonte ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile al fine di rafforzare e rendere sempre più efficace il sistema antincendio boschivo nella Regione Piemonte in applicazione di quanto citato in premessa.
2. Il presente accordo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 177/2016, regola i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero dell'Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominato "Corpo"), per il tramite della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte (di seguito denominata Direzione Regionale VV.F.), ai fini del concorso del Corpo nelle attività di lotta attiva di cui all'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nell'ambito del sistema regionale antincendio boschivo.
3. Per l'attuazione degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi la Regione Piemonte prevede, attraverso il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
4. Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo il personale dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze e farà riferimento al Comando di appartenenza e alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte, sulla base del sistema di coordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 2

Procedure operative

1. Le modalità tecniche ed operative delle attività oggetto del presente accordo sono stabilite e concordate dalle parti con le Procedure operative vigenti (allegate al Piano Regionale).
2. In tali Procedure trova disciplina il coordinamento a terra delle attività di contrasto agli incendi boschivi, la direzione tecnica delle operazioni di spegnimento aereo e la gestione e il coordinamento tecnico operativo della SOUP, fermo restando il sistema di risposta del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco come previsto dalla normativa vigente (decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).
3. Tali Procedure sono revisionabili e potranno essere modificate, secondo necessità.

Articolo 3

Attività di concorso del Corpo Nazionale VV.F. nella lotta attiva agli incendi boschivi

1. Alla Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte, nel quadro delle attività di concorso del Corpo Nazionale VV.F. nella lotta attiva agli incendi boschivi, sono affidate:

a) la gestione ed il coordinamento tecnico operativo della Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito SOUP), prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353), attraverso la Sala Operativa Regionale (SOR) – e sue emanazioni territoriali - che si atterrà, nell'ambito delle materie oggetto di Convenzione, alle direttive generali emanate dalla Regione e concordate con la Direzione Regionale VV.F.;

b) il coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi, sulla base delle Procedure operative vigenti.

c) la direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi, condotta mediante l'utilizzo di velivoli statali e regionali, è condotta mediante personale specializzato - DOS-VV.F. - appositamente formato e dotato delle necessarie strumentazioni.

2. Il servizio per le attività di cui al comma 1 sarà articolato secondo le modalità concordate tra le parti in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 12 del presente accordo.

Articolo 4

Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)

1. La SOUP, di cui all'art. 6 della L.R. 15/2018, è collocata presso la Sala Operativa Regionale della Direzione Regionale VV.F. del Piemonte (SODIR) che opera con una continuità h24, 365 giorni/anno.

2. La Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte curerà la gestione ed il coordinamento tecnico della Sala, sulla base di quanto previsto dalle Procedure operative, in collaborazione con Regione Piemonte.

3. Il servizio di SOUP da parte delle altre componenti del sistema AIB (Regione, Corpo AIB e Carabinieri Forestale quando necessario) sarà svolto secondo modalità in presenza o da remoto, sulla base della gravità degli eventi in corso.

Articolo 5

Direzione delle operazioni di spegnimento

1. Le operazioni di spegnimento saranno coordinate dal più alto in grado del personale VV.F. presente sul luogo dell'incendio, secondo la procedura ICS-DOS prevista dalle Procedure operative di cui all'articolo 2.

2. Le operazioni di spegnimento aereo saranno dirette da personale DOS VV.F. appositamente formato presente sul posto.

3. La Direzione Regionale VV.F. per il Piemonte, nel rispetto dell'ordinamento e dei vincoli contrattuali, si impegna a mantenere un congruo numero in organico di DOS-VV.F., sulla base delle

direttive nazionali.

4. Per quanto concerne il servizio elicotteristico regionale è fatto salvo quanto previsto dalle Procedure operative.

Articolo 6 Attività di collaborazione

1. Le parti si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti:

- a) scambio di informazioni e di dati relativi agli incendi boschivi verificatisi nel territorio piemontese;
- b) raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici riguardanti gli incendi boschivi;
- c) iniziative di divulgazione dell'attività AIB, rivolte a tutti gli organi di comunicazione;
- d) attività di promozione, di sensibilizzazione e di educazione ambientale sul tema degli incendi boschivi, rivolte alla popolazione;
- e) eventuale partecipazione a commissioni ed organi collegiali regionali, previsti dalle vigenti leggi in materia di incendi boschivi;
- f) iniziative, concordate tra le parti, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del Sistema AIB nella regione Piemonte, ivi comprese attività di aggiornamento ed esercitative anche congiunte;
- g) forme di collaborazione per interventi in ambito nazionale e/o nell'ambito della partecipazione al meccanismo unionale di protezione civile, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Codice di Protezione Civile, anche attraverso la costituzione di moduli misti, in materia di incendi boschivi;
- h) al fine di garantire un'efficace gestione delle situazioni di emergenza è opportuno prevedere attività di addestramento ed esercitazioni, fondamentali per assicurare prontezza d'intervento e coordinamento tra i soggetti coinvolti.

2. La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a:

- a. garantire alla SOUP l'accesso agli strumenti cartografici e previsionali utili per l'attività AIB, resi disponibili dalle strutture regionali e da quelle degli enti collegati, nonché la messa a disposizione di banche dati territoriali e di elementi di conoscenza del territorio (relativi, ad esempio, alla presenza di vasche ed invasi, di pertinenza regionale, per il rifornimento idrico dei mezzi e dei punti di atterraggio per aeromobili ad ala rotante).
- b. proseguire il percorso per migliorare, ai fini della sicurezza e dell'efficacia delle operazioni, l'accesso alla rete radio regionale in modo da garantire efficienti comunicazioni con le altre componenti del Sistema AIB e di protezione civile.

Articolo 7 Oneri a carico della Regione

1. La Regione Piemonte, per l'attività di concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, svolta ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 177/2016 dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per la partecipazione del Corpo al Sistema AIB regionale, si impegna a stanziare le risorse finanziarie in favore Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nei

limiti degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio regionale approvati con legge regionale.

2. Le parti concordano un importo di 400.000,00 euro annui, quale contributo a ristoro dei meri costi sostenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività previste nel presente Accordo.

3. In caso di particolari emergenze e/o di disponibilità di bilancio, resta salva la possibilità da parte della Regione di incrementare ulteriormente nel corso delle annualità le risorse per il potenziamento del servizio di concorso del Corpo alle attività di lotta attiva antincendio boschivo.

4. In assenza di stanziamenti di bilancio da parte della Regione e/o in caso di mancata corresponsione dell'assegnazione finanziaria minima annuale, la Direzione Regionale VV.F. sarà esonerata dagli obblighi di svolgimento delle attività previste dal presente accordo, ferma restando la corresponsione della quota relativa all'attività effettivamente svolta fino al momento della cessazione.

Articolo 8 Modalità di versamento.

1. Nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, la Regione, per il concorso del Corpo nelle attività di lotta attiva di cui al presente Accordo, nell'ambito del sistema regionale antincendio boschivo, si impegna a versare al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - l'importo annuale pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per ciascun anno del biennio 2026-2027, per un totale complessivo minimo di versamenti al termine del biennio di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00).

2. Il versamento dell'importo andrà effettuato annualmente, al più tardi entro la data del 30 giugno, ivi compresi eventuali importi aggiuntivi di cui all'articolo 7 comma 3 del presente accordo.

3. Le risorse di cui ai commi precedenti del presente articolo verranno versate dalla Regione Piemonte al Ministero dell'Interno nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 - capo XIV - articolo 11, con causale "Versamento da parte delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici o privati degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", presso la Tesoreria dello Stato.

Articolo 9 Impiego delle risorse e rendicontazione.

1. Le risorse stanziare dalla Regione, quale contributo finanziario per il concorso del Corpo nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 353, saranno destinate alla copertura di costi sostenuti dal Corpo per l'espletamento del servizio di concorso alle attività di antincendio boschivo.

2. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione, tramite presentazione di una relazione illustrativa, dettagliata per ognuna delle voci sotto indicate, delle attività svolte, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'annualità di riferimento ed al fine di garantire il corretto ed adeguato svolgimento delle attività AIB e dei compiti d'istituto del Corpo, le somme versate saranno impiegate per le spese relative a:

a) personale;

- b) acquisto, gestione e manutenzione di attrezzature, mezzi e materiali;
- c) acquisto di beni, servizi e vettovagliamento a supporto logistico.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le attività previste dal presente accordo sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto riferite ad amministrazioni pubbliche svolgenti fini istituzionali.

Articolo 11 Responsabili dell'attuazione dell'accordo

1. I responsabili dell'attuazione del presente accordo sono, per le due Amministrazioni, il Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e il Direttore Regionale VV.F., che possono delegare alcune funzioni con specifici provvedimenti.
2. I responsabili o i loro delegati hanno compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività previste dal presente accordo, fermo restando che le Amministrazioni rappresentate mantengono inalterate le proprie prerogative e competenze istituzionali.
3. Le modalità di interazione fra le parti sono definite congiuntamente dalle parti. Tali modalità convenute non potranno in alcun caso comportare il trasferimento di competenze, obblighi e responsabilità propri della Regione e del Corpo.

Articolo 12 Commissione paritetica

1. È altresì istituita una Commissione paritetica per la verifica annuale, qualora necessaria, dell'esatto adempimento dei compiti affidati attraverso il presente accordo e la composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
2. La Commissione è composta da quattro membri, dei quali due di nomina del Direttore Regionale VV.F. del Piemonte e due nominati dal Direttore della Regione Piemonte competente in materia.
3. La Commissione valuterà l'eventuale integrazione del contributo finanziario annuale di cui all'articolo 7 comma 3 del presente accordo.
4. La Commissione, inoltre, potrà avanzare proposte di modifica e integrazione dell'accordo in corso di validità o per i futuri schemi convenzionali, alla luce dei risultati della verifica annuale.
5. Le decisioni della Commissione paritetica sono ratificate dal Direttore Regionale VV.F. del Piemonte e dal Direttore della Regione Piemonte competente in materia, o loro delegati.

Articolo 13 Regole di comportamento e responsabilità

1. I dipendenti di una delle parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell'altra per lo svolgimento delle attività convenzionali saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti di accesso e sicurezza in vigore presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche

con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

2. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dover effettuare, dovendo scrupolosamente attenersi.

3. Qualora dall'attività oggetto del presente accordo derivino danni al personale e ai mezzi delle parti contraenti, ciascuna parte si farà carico dei danni occorsi al proprio personale ed ai propri mezzi, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad ogni azione di risarcimento nei confronti della controparte. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi del personale coinvolto (anche se appartenente alla controparte) nel caso emergano a carico dello stesso profili di responsabilità per dolo o colpa grave.

4. Qualora dall'attività oggetto del presente accordo derivino danni a terzi, non appartenenti alle Amministrazioni interessate, ciascuna parte si fa carico di tutti i danni causati dai propri mezzi o dal proprio personale, tranne che gli stessi siano dipendenti da comportamenti imputabili esclusivamente a dolo o colpa grave del personale dell'Amministrazione della controparte. In tal caso è fatto salvo l'esercizio da parte di ciascuna Amministrazione dell'azione di rivalsa nei riguardi del proprio personale coinvolto e di quello appartenente alla controparte.

Articolo 14 Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nell'interpretazione ed applicazione del presente accordo attraverso la Commissione paritetica di cui al precedente articolo.

2. Eventuali controversie, diverse dalle divergenze operative ed amministrative superabili attraverso l'intervento della Commissione paritetica di cui al precedente articolo, derivanti dall'applicazione del presente accordo, verranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione Piemonte, il secondo dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il terzo concordemente dagli altri due arbitri.

3. La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Torino.

Articolo 15 Riservatezza

1. Per le attività svolte ai sensi del presente accordo i responsabili delle parti prescrivono il livello di riservatezza da applicare ai dati ed alla documentazione prodotta, che le parti stesse si impegnano a rispettare.

2. Ove non diversamente indicato si ritiene che la documentazione prodotta non abbia alcun vincolo di riservatezza.

Articolo 16 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Articolo 17

Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei dati

1. Il presente accordo non incide sulla proprietà di dati e conoscenze acquisite da ciascuna parte singolarmente.
2. Nell’ambito delle attività previste dall’accordo, le parti si impegnano a rendere disponibili le proprie conoscenze, purché e nella misura in cui esse siano volte a favorire lo svolgimento delle stesse attività.
3. Ciascuna parte risponde in proprio per l’utilizzo che vorrà fare delle informazioni apprese o dei risultati ottenuti nell’ambito dell’accordo.

Articolo 18

Durata dell’accordo e clausola di efficacia

1. Il presente accordo ha validità biennale per gli anni 2026 e 2027.
2. L’esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione del provvedimento da parte dei rispettivi organi di controllo.
3. La corresponsione da parte della Regione dell’assegnazione finanziaria minima annuale, di cui al precedente articolo 7, condiziona l’efficacia del presente atto e, pertanto, la mancata corresponsione da parte della Regione dell’assegnazione finanziaria annuale sospende l’efficacia del presente atto convenzionale, esonerando il Corpo da tutti gli obblighi da esso derivanti.

Articolo 19

Registrazione

1. Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.

Articolo 20

Norme transitorie e finali

1. Qualora, nel periodo di validità del presente accordo, dovessero entrare in vigore norme che modifichino l’ordinamento di uno dei contraenti, in modo tale da impedire l’assolvimento degli impegni stabiliti nell’accordo, la parte interessata potrà recedere dallo stesso, notificando formalmente la disdetta, con preavviso non inferiore a quattro mesi.

Letto, confermato e sottoscritto alla data di apposizione della firma digitale.

REGIONE PIEMONTE

Direttore competente della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica

Ing. Bruno IFRIGERIO (firmato digitalmente)

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Direttore Regionale del Piemonte

Dott. Ing. Alessandro PAOLA (firmato digitalmente)

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Prefetto di Torino

Dott. Donato Giovanni CAFAGNA (firmato digitalmente)